

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2248)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1962

Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622,  
per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Malè

ONOREVOLI SENATORI. — Il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Malè era stato in un primo tempo affidato soltanto a leggi speciali, che si erano limitate a determinare il contributo occorrente per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione in sede propria e di potenziamento degli impianti fissi della ferrovia.

La prima di dette leggi, che è del 2 aprile 1951, n. 294, lasciava al concessionario di sopportare la spesa occorrente per le provviste di nuovo materiale rotabile; e ciò in relazione alle previsioni di esercizio fatte al tempo dell'emanazione del provvedimento di legge. Quelle previsioni sono state poi smentite dal mutato rapporto, comune del resto a tutte le ferrovie in regime di concessione, tra spese e prodotti.

Più non consentendo le mutate condizioni economiche dell'esercizio di mantenere nei confronti della Società (della quale, giova rilevare, sono azionisti soltanto i Comuni che la ferrovia attraversa e serve) un obbligo che le era impossibile osservare, indispensabile era sembrato di dovere modificare il regime giuridico posto in precedenza sulla base di previsioni dimostrate errate.

L'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, ha precisato così che il contributo dello Stato, assentito con le leggi speciali, costituisce quello assentibile, per il *potenziamento degli impianti fissi della ferrovia*, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte già regolata con legge. Con tale norma si

era inteso di ricondurre l'ammodernamento della ferrovia nell'ambito della legge generale, col solo divieto di provvedere ancora per gli impianti fissi e cioè per la parte già regolata dalle leggi speciali.

In esecuzione di tale disposizione di legge, della quale la dizione non sembrava equivoca, la Commissione interministeriale istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, deliberò nel febbraio 1961 la concessione di un contributo per l'acquisto del nuovo materiale rotabile riconosciuto indispensabile per assicurare alla ferrovia le necessarie condizioni di sicurezza non mantenibili col vecchio materiale ora in esercizio. Tale contributo venne, allora, determinato in lire 368.473.000 e cioè nella misura del 50 per cento rispetto ad una spesa prevista in lire 736.946.000.

Non è stato tuttavia ritenuto sufficientemente chiaro che l'indicato articolo 28 della legge 24 luglio 1959 abbia fatto cessare la validità dell'obbligo già imposto al conces-

sionario di provvedere a sue spese all'acquisto del nuovo materiale rotabile. Il nuovo regime giuridico posto per l'ammodernamento della ferrovia era stato d'altra parte richiesto dalle Autorità regionali, che vedrebbero deluse le loro aspettative ove non si desse l'unico senso possibile ad una norma altrimenti priva di qualsiasi significato.

Necessario sembra quindi chiarire, con apposito provvedimento di legge, che il divieto posto dall'articolo 28 della legge 24 luglio 1959 riguarda soltanto la concessione di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi ma che è legittima la concessione, invece, del contributo riconosciuto indispensabile per l'acquisto di nuovo materiale rotabile.

Il provvedimento di legge non importa la assunzione di nuovi oneri, trattandosi di spesa che graverà sui fondi già a disposizione del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Per la ferrovia Trento-Malè sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio

1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.

### Art. 2.

La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioè per il materiale rotabile, farà carico ai fondi già stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.